RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 26

Nel caso di piu' lotti e piu' aggiudicatari, se alcuno di questi intende di approfittare del mutuo, l'Istituto ha facolta' di consentirlo alle condizioni stabilite nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, purche' l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralita' scadute, gli accessorii e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.

I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinto e quella che continua. Per la parte che viene estinta sara' riscosso il quarto dei diritti erariali.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-26/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it